



VERBALE N. 13 DELL'ADUNANZA DEL 31 MARZO 2022

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, il Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento"

Giuramento avvocati

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 18 marzo 2022, è pervenuta a Codesto Consiglio nota del Dott. (omissis), con richiesta di iscrizione della Società "LexAlly STA S.r.l." nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012 (che si distribuisce).

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione;

propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 25 marzo 2022 dall'Avv. Prof. (omissis), con la quale trasmette al Consiglio la documentazione relativa all'Avviso indetto dal Comune di Lacco Ameno (Napoli), relativo alle assegnazioni di incarichi professionali, che si caratterizza per la preventiva fissazione dei compensi massimi differenziati a seconda dell'Ufficio Giudiziario, in palese violazione del D.M. 55/2014.

Il Presidente Galletti riferisce di aver già inviato, in data 25 marzo 2022, una missiva al Comune di Lacco Ameno affinché provveda in autotutela entro il termine di dieci giorni prevenendo, per i

professionisti, compensi non inferiori ai minimi di Tariffa ed alle prescrizioni tariffarie.

Il Presidente Galletti informa che in data 30 marzo 2022 è pervenuta nota di riscontro a firma dell'Avv. (omissis), Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Lacco Ameno con la quale comunica che l'Avviso non riporta alcun profilo di critica con riferimento ai compensi, visto il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis T.A.R. Lombardia – Milano Sezione I Sent. n. 1071/2021; ex multis T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sezione II, 30 settembre 2019, n. 11410; T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, Sezione I, 2 agosto 2018, n. 1507) e l'orientamento comunitario (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 23 novembre 2017, nelle cause C-427/2016 e C-428/2016). (Si distribuiscono le note).

Il Presidente Galletti, ravvisando la certa inosservanza del D.M. 55/2014 per le suesposte motivazioni, propone di impugnare l'Avviso in questione avanti al T.A.R. Campania, Sezione di Napoli.

Il Consiglio delibera di proporre ricorso al TAR, nominando difensore l'Avv. (omissis), delegando il Presidente alla firma della Procura. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani, riferiscono che è pervenuta entro il termine fissato per il 28 marzo 2022, relativamente al Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato in prova, Area B, profilo professionale Operatore amministrativo, posizione economica B1, CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12/2/2018 (sezione Enti Pubblici non Economici) l'osservazione del Vice Presidente Mazzoni, il quale, con riferimento al bando di cui sopra, chiede che il Consiglio esamini le seguenti ipotesi integrative o modificative: (omissis)

Il Consiglio delibera di delegare il Consigliere Segretario a verificare l'opportunità e la legittimità delle modifiche, anche avvalendosi dei Consiglieri e dei colleghi che sono già stati di ausilio nella predisposizione del Bando.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 25 marzo 2022 dal Prof. Avv.(omissis) (che si distribuisce) che fa seguito alla delibera consiliare del 27 gennaio 2022 con la quale riceveva mandato a valutare la proposizione di un querela nei confronti de "(omissis)" secondo il quale la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la censura preventiva delle comunicazioni fra legale e detenuto in regime di carcere duro, favorirebbe le comunicazioni all'esterno dei boss, che potrebbero così continuare a gestire le loro organizzazioni e addirittura ordinare omicidi.

Il Presidente Galletti, informa che il Prof. Avv. (omissis), confermando che la pubblicazione in oggetto presenta nella forma e nella sostanza caratteristiche tali da rendere legittima la proposizione di una querela per diffamazione aggravata, rimette ogni opportuna determinazione al Consiglio.

Il Consiglio delibera di procedere in sede penale nei confronti del quotidiano, dell'editore e dell'autore, autorizzando sin d'ora l'eventuale costituzione di parte civile, delegando il Presidente a rilasciare la procura al difensore nominato, Avv. (omissis), che ringrazia sin da ora per la collaborazione.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 28 marzo 2022 dall'Unione CRINT Italiane (Commissioni per i Rapporti Internazionali) a firma dell'Avv. (omissis), con la quale trasmette l'accordo di collaborazione tra l'Unione CRINT Italiane e la SACE S.p.A. nell'ambito della *mission* di supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il Presidente Galletti informa che il *memorandum* di intesa con SACE, siglato nel corso della Cerimonia tenutasi il 30 marzo scorso, consentirà agli Avvocati iscritti agli Ordini aderenti all'Unione CRINT Italiane, tra cui Roma, di offrire la loro consulenza a supporto delle imprese interessate a svilupparsi in Italia ed all'estero per il rilancio delle imprese italiane sul mercato, nonché di partecipare alle iniziative promosse da SACE Education volte alla valorizzazione delle competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di crescita e sviluppo sostenibile, gestione del

rischio aziendale e strategie di internazionalizzazione.

Il Presidente Galletti, visti gli obiettivi di crescita che si pone il presente accordo a favore degli iscritti, propone al Consiglio di aderire al *Memorandum*.

Il Consiglio approva e delega il Presidente alla sottoscrizione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 28 marzo 2022 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, Dott. Antonio Mura, con la quale trasmette le linee guida per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in attuazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, a partire dal 1° aprile 2022.

Il Presidente Galletti riferisce, inoltre, sulla nota pervenuta in data 30 marzo 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale comunica le modalità di controllo del green pass fino al 30 aprile 2022, presso l'edificio che ospita la Procura ed il Tribunale per i Minorenni di Roma sito in via dei Bresciani, 32.

Il Presidente Galletti, stante l'importanza delle note in questione, informa di averne già disposto la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale a cura del Dipartimento competente.

Il Consigliere Galeani evidenzia come si stiano prorogando le limitazioni e sollecita che si assumano delle iniziative, chiede che il Consiglio assumi una posizione ferma di contrasto.

I Consiglieri Galeani e Minghelli evidenziano l'assoluta inutilità del procrastinare uno stato di emergenza ormai illegittimo e contrario ai termini di legge, che lo consente. Questo sforzo di ottemperanza serve all'Autorità Giudiziaria per allontanare da sé la presa di coscienza del proprio fallimento e della propria totale incapacità ed inadeguatezza dimostrata nel sovvertire tutte le regole legittime dell'azione giudiziaria nell'incapacità totale a risolvere questioni elementari, come la calendarizzazione corretta delle udienze, le questioni strutturali delle aule di udienza, alla ricerca di una sottomissione dell'avvocatura, consentita senza sussulti da parte dei vertici dell'Avvocatura, piuttosto che trovare una leale collaborazione che avrebbe consentito, ad esempio, orari elastici di udienza e molto altro. Come al solito, i vertici giudiziari e dell'avvocatura hanno scaricato sui cittadini e su tutto il sistema Giustizia la propria inetta incapacità.

Si associano i Consiglieri Celletti, Carletti e Gentile.

Il Presidente evidenzia come sia auspicabile per tutti un ritorno alla normalità in tema di accesso agli uffici giudiziari, ma allo stato è necessario osservare le precauzioni e le indicazioni imposte dal legislatore.

Il Consiglio prende atto, auspicando una rapida eliminazione delle limitazioni all'accesso agli uffici giudiziari, ferma restando la doverosa applicazione della legislazione vigente del D.L. 24/2021. Dispone la diffusione delle note e della delibera tramite la prossima newsletter. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla vicenda che ha interessato l'Avv. (omissis), iscritto all'Ordine capitolino, appresa il 28 marzo scorso dal quotidiano "(omissis)".

L'Avv. (omissis), vittima di stalking e violenze di vario genere da parte di un gruppo di persone nei pressi del Suo studio, (omissis), ha denunciato i fatti e, da ultimo, il Collega si è visto distruggere la targa dello Studio professionale.

Il Presidente Galletti, stante la gravità dei fatti denunciati, dopo aver preso immediati contatti con il Collega, ha inviato una missiva (che si distribuisce) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed al Prefetto per un personale ed autorevole intervento a tutela dell'incolumità del Collega, nonché a garanzia e presidio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Il Consiglio, preso atto, esprime piena solidarietà al Collega, chiede che siano adottate dalle Autorità competenti tutte le misure a tutela della incolumità del professionista e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. La presente delibera viene comunicata dalla Segreteria all'interessato, al Procuratore Capo della Repubblica Dott. Lo Voi ed al Prefetto di Roma.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente del Tribunale di Roma, pervenuta in data 28 marzo 2022, con la quale comunica che, a decorrere dal 1° aprile 2022, il Consiglio riceverà

nuovamente i ruoli delle udienze penali.

Il Presidente Galletti informa di averne dato tempestivo avviso all'Ufficio competente che provvederà alla loro pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata.

Il Consiglio prende atto, con la precisazione che la mera comunicazione al Consiglio non costituisce sostituzione degli obblighi di legge, disponendo la diffusione della presente comunicazione tramite la prossima newsletter. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti comunica che si è esaurita la lavorazione tecnica sul sito istituzionale e informa i Consiglieri che, subito dopo l'adunanza, in Sala Commissioni il Consulente IT mostrerà in anteprima il nuovo sito a tutti i Consiglieri che vorranno partecipare per raccogliere osservazioni e suggerimenti prima della messa in rete.

Il Consiglio prende atto ed autorizza all'esito la messa in rete del nuovo sito istituzionale.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 30 marzo 2022 dal Dirigente U.N.E.P. della Corte di Appello di Roma, Dott. (omissis), con la quale comunica al Consiglio che a partire dal 1 aprile 2022, considerata l'adozione del software GSUWEB "versione Oracle" presso la Sezione Notifiche Civili e la necessaria riorganizzazione della struttura per un miglioramento dell'azione amministrativa, verrà istituito il Registro dei Depositi Somme Modello F con importi da corrispondere, per le richieste di notifica, pari ad Euro 30,00 per un solo destinatario; ad Euro 50,00 per atti da due a tre destinatari e per ulteriori Euro 10,00 per ogni destinatario in più oltre i tre. Inoltre, nel caso in cui l'importo da versare sia pari o superiore ad Euro 77,47, il richiedente dovrà consegnare anche una marca da bollo di Euro 2,00 da collazionare alla ricevuta di presentazione dell'atto.

Il Presidente Galletti, stante l'importanza della nota, informa di averne già disposto la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale, tra le notizie in evidenza, a cura del Dipartimento competente.

Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che, manifestando grande sensibilità riguardo al malumore che i Colleghi hanno immediatamente manifestato, la Camera Civile di Roma ha richiesto l'immediata istituzione di un tavolo di confronto presso la Corte di Appello, per affrontare la questione in una logica di condivisione costruttiva e reperire la migliore soluzione che consenta di coniugare l'interesse degli Avvocati con le esigenze del locale UNEP.

Il Presidente rileva, con stupore e delusione che, nonostante l'esistenza di un Tavolo interistituzionale presso la Presidenza della Corte di Appello, il dirigente U.N.E.P. abbia ritenuto di provvedere in modo unilaterale, senza preavviso, e non lasciando il tempo per valutare la possibilità di raggiungere i medesimi effetti voluti dall'innovazione attraverso mezzi tecnici più moderni e comunque con sistemi di minore impatto sull'Avvocatura. Il Presidente rileva che, in questo modo, si raddoppiano gli accessi, che è esattamente quello che negli ultimi anni si voleva evitare.

Il Consigliere Celletti invita tutti i Consiglieri ad aderire alle considerazioni del Presidente.

Il Consiglio, preso atto delle nuove modalità organizzative, esprime il proprio disappunto sia per il metodo, sia per il merito, indirizzando la presente delibera al Presidente della Corte di Appello, affinché siano adottati interventi che, anche per il futuro, impediscano l'assunzione di provvedimenti unilaterali, con efficacia immediata e senza preventiva interlocuzione istituzionale. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti comunica che in data 25 marzo 2022 ha provveduto ad inviare nota (che si distribuisce) all'attenzione del Comitato organizzatore del Congresso Nazionale Forense costituito presso il C.N.F. ed all'Organismo Congressuale Forense circa la richiesta di chiarimenti relativi all'espressione del voto ed alla formazione della graduatoria degli eletti per le prossime elezioni.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che sono pervenute le comunicazioni di assunzione quali addetti all'Ufficio del Processo o figura equivalente dei seguenti Avvocati iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma: (omissis).

Il Consiglio vista la pubblicazione, in data 1° marzo 2022, sulla G.U. della Repubblica Italiana del D.L. 17/2022, esaminato l'art. 33, dispone la sospensione, a far data dalla presente delibera, dall'esercizio dell'attività professionale dei suindicati Avvocati, con onere a carico degli stessi di comunicare il venir meno della causa determinante la sospensione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che i seguenti Dottori iscritti nel Registro del Praticanti Avvocati di Roma: (omissis) hanno comunicato l'assunzione a tempo determinato come addetti all'Ufficio del Processo.

Il Consiglio prende atto.

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA (n. 5)

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce circa la comunicazione del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, Avv. Giulio Micioni, con cui si dà notizia che è stato concesso ai componenti dell'organo disciplinare di poter partecipare all'Udienza Generale del Santo Padre, in Città del Vaticano per il giorno mercoledì 20 aprile venturo. Essendo consuetudine offrire al Pontefice un contributo di solidarietà da parte dell'Istituzione che viene ricevuta, è stato ritenuto di effettuare un'offerta in denaro da destinarsi a sostegno dei profughi dal conflitto in Ucraina.

Il Consiglio, dato atto, ritenendo che l'iniziativa rechi prestigio all'Avvocatura tutta e si coniughi con la riaffermazione della figura dell'Avvocato nella collettività, autorizza l'erogazione di un contributo di solidarietà nella misura di Euro (omissis), da consegnarsi in occasione della prevista partecipazione dei Colleghi alla prevista Udienza Generale del Santo Padre, in Città del Vaticano.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che, a seguito di ricerca effettuata dal Dipartimento Amministrazione, è stata individuata la struttura alberghiera dell'Hotel President di Lecce come sede alberghiera in condizione di ospitare l'intera delegazione romana al Congresso. Sulla base dell'esperienza dell'ultimo congresso, appare ragionevole ipotizzare la prenotazione di 85 stanze, per un impegno di spesa di Euro (omissis) (oltre imposte). Per garantire la prenotazione, è necessario procedere al versamento immediato dell'acconto (30%) ed al pagamento del successivo dovuto nei termini previsti.

Il Consigliere Celletti chiede per quale motivo la prenotazione riguardi 85 stanze allorché i delegati al Congresso Nazionale sono 52, oltre al Presidente, eletto di diritto; ciò anche in considerazione del fatto che i costi sono a carico degli iscritti e considerato l'attuale periodo di crisi.

Il Consigliere Tesoriere Graziani precisa che il numero delle stanze è prenotato, prudenzialmente, sempre in eccesso rispetto a quelle che saranno poi confermate. Bisogna, poi, considerare la necessità di assicurare un uguale sistemazione dei Delegati, la consuetudine del Consiglio di consentire la partecipazione anche ai Consiglieri non candidati o non eletti; il supporto del personale dell'Ordine. Ancora, occorre considerare come in precedenti occasioni hanno fatto parte della spedizione anche i Consiglieri distrettuali di disciplina di Roma ed i Revisori dei conti; il numero totale dei partecipanti, quindi, potrebbe salire ad almeno a 75 unità. Vi è, comunque, una franchigia che consente di liberare un certo numero di stanze laddove non fossero utilizzate, mentre problematico sarebbe il contrario, ossia non prenotarle dall'inizio e non trovare poi più posti disponibili; il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce poi anche della necessità di assicurare la partecipazione dei Consiglieri eventualmente in maternità.

Il Consigliere Celletti dissente dalle motivazioni fornite dal Consigliere Tesoriere Graziani e, preso atto di quanto affermato con riferimento alla partecipazione al Congresso di Catania ed alla figlia minore, si riserva ogni opportuna ulteriore valutazione e considerazione al riguardo.

Il Consigliere Celletti ribadisce che l'Ordine non dovrebbe accollarsi tutti i costi e preannuncia, quindi, voto contrario.

Il Consigliere Celletti chiede anche la trascrizione del verbale.

Il Consiglio approva, a maggioranza, la spesa ed autorizza l'Ufficio Amministrazione a procedere al pagamento degli acconti e saldo nei termini dovuti.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Nesta riferiscono sulla scadenza del servizio di messa a disposizione delle toghe nell'ambito di tutti i plessi della Città Giudiziaria (Piazzale Clodio - Via Varisco - Via Romei). Il costo annuale da sostenere per il servizio ammonta a circa Euro (omissis) (oltre IVA) inclusivo il servizio di custodia e consegna e quello di pulizia. Poiché è consentito procedere ad un affidamento diretto del servizio, il Consigliere Tesoriere informa che l'Ufficio Amministrazione indirà una Richiesta di Offerte (RDO) sul ME.Pa., adottando come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ed invitando almeno cinque fornitori a presentare la loro migliore offerta per il servizio indicato dal capitolato che si distribuisce.

Il Consiglio autorizza l'Ufficio Amministrazione a procedere con la richiesta di offerte sul ME.PA. ed autorizza il Presidente a sottoscrivere il contratto con la società che sarà indicata dall'Ufficio come affidataria del servizio.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che in relazione all'affidamento del servizio di turnazione delle difese d'ufficio, da svolgersi per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la commissione all'uopo nominata, il giorno 28 marzo 2022, ha terminato le operazioni di verifica e valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi delle offerte, arrivate in busta chiusa, formulando quindi la seguente graduatoria con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Graziani richiede pertanto l'autorizzazione al Consiglio per procedere con la stipula del contratto biennale con la prima classificata ovvero l'Associazione difensori d'Ufficio di Roma (A.D.U).

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Segretario Scialla, approva e autorizza il Presidente alla stipula del contratto.

Approvazione del verbale n. 12 dell'adunanza del 24 marzo 2022

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Il Consigliere Celletti evidenzia che manca una comunicazione "fuori sacco" del Consigliere Nesta sul convegno organizzato dal Consigliere Conti con un'associazione privata e le comunicazioni conseguenti.

Il Presidente evidenzia che l'approvazione del verbale serve proprio per correggere eventuali lacune e invita perciò ad operare le necessarie integrazioni al verbale in approvazione.

Il Presidente rileva poi che i convegni con la partecipazione dei Consiglieri possono essere

inseriti nel verbale soltanto laddove siano organizzati dal Consiglio; viceversa, quando gli eventi formativi ai quali partecipano i Consiglieri sono organizzati da soggetti esterni, occorre seguire l'iter ordinario previsto per gli accreditamenti da parte del Consiglio nei confronti dei soggetti terzi ed occorre la preventiva valutazione della commissione deputata a proporre i crediti da assegnare.

Il Consigliere Celletti preannuncia comunque l'astensione sull'approvazione.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri, il Consiglio, a maggioranza, approva il verbale n. 12 dell'adunanza del 24 marzo 2022.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Scialla, in sostituzione di Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco (all. 1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, con l'astensione dei Consiglieri Caiafa e Pontecorvo, prende atto.

- Il Consigliere Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè, riferisce che in data 24 marzo 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di (omissis) la decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la sanzione disciplinare (omissis), non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio prende atto, rinviando ogni disposizione dopo la presentazione di eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè comunica, che è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma in data 28 marzo 2022 la comunicazione dell'esecutività della decisione n. (omissis) con la quale è stata irrogata la sanzione (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), in quanto avverso la suddetta decisione non è stato proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense nel termine dei trenta giorni.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Cerè riferisce che gli Uffici Disciplina ed Iscrizioni hanno provveduto alle operazioni di propria competenza, dando esecuzione al provvedimento di sospensione inflitto con decisione n. (omissis) all'Avv. (omissis) con decorrenza dal (omissis).

Il Consiglio prende atto, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito, il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 20)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.33, co. 2 D.L. 17/2022 (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 15)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Iscrizione Elenco Esperti ex D.L. 118/2021 (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 51)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 9)

(omissis)

Abilitazioni (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 19)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 2)

(omissis)

Compiuta pratica (n. 16)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 17) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona, comunica di aver organizzato un “Corso abilitante per l’inserimento nell’elenco per tutore per curatore e curatore speciale 2022”, che si svolgerà per la prima parte nelle date del 14 e 27 giugno e del 4 – 12 e 19 luglio 2022, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Introduce e modera: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Famiglia e Diritti della Persona).

14 GIUGNO 2022 – I MODULO

“L’istituto del curatore speciale del minore: le fonti normative e la legge delega n.206 del 26 novembre 2021”.

Relatori: Avv. Fiorella D’Arpino – Avv. Antonella Florita “Inquadramento normativo della figura del curatore”; Avv. Mario Scialla “La deontologia dell’avvocato difensore del minore”; Avv. Marco Grazioli – Avv. Giuseppina Menicucci “L’ascolto del minore”.

27 GIUGNO 2022 – II MODULO

“La tutela del minore nei procedimenti civili minorili. I principi generali e prassi applicative”

“La Legge n.149/2001 e la figura del curatore speciale del minore nei procedimenti de potestate e nelle procedure di adottabilità”

“L’attuale ripartizione dell’art.38 Disp. Attuative e le prospettive di riforma della Legge Delega n.206/2021”

Relatore: Avv. Maria Teresa Pagano.

4 LUGLIO 2022 – III MODULO

“La tutela del minore nei procedimenti civili di separazione e divorzio, nonché di affidamento dei figli. L’evoluzione della Legge n.54/2006 e l’ascolto del minore”

“La tutela del minore nei procedimenti civili di separazione e divorzio nella regolamentazione nelle coppie more uxorio. L’evoluzione della Legge n.54/2006”

“Il ruolo del curatore speciale del minore nei procedimenti dinnanzi al Tribunale Ordinario e profili di diritto comparato”

Relatori: Avv. Maria Giovanna Ruo – Avv. Antonella Florita.

12 LUGLIO 2022 – IV MODULO

“Il curatore nei procedimenti dinnanzi al Tribunale per i Minorenni”

“Il minore quale persona offesa, vittima di violenza”

“Il minore quale persona offesa nel procedimento penale; il minore vittima di violenza assistita; il ruolo del curatore; il rispetto della Convenzione di Istanbul”

Relatori: Dott.ssa Monteleone – Avv. Mario Scialla – Dott.ssa Daniela Bianchini.

19 LUGLIO 2022 – V MODULO

“La rappresentanza processuale del minore; il ruolo del curatore nei casi di alta conflittualità ai fini del superamento della stessa”

Relatori: Prof. Avv. Romolo Donzelli – Avv. Giulia Sarnari.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per ogni singolo incontro (quindici crediti formativi ordinari complessivi) per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Celletti rileva che non vi è un modo univoco per effettuare gli eventi formativi.

Il Presidente evidenzia che le contestazioni generiche ed astratte all’operato della Commissione deputata a proporre l’assegnazione dei crediti formativi sono del tutto gratuite ed inutili ed invita il Consiglio a prenderne atto.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere ritiene che agli eventi formativi, soprattutto quelli organizzati con i Consiglieri dell’Ordine, del Consiglio Distrettuale di Disciplina e Componenti Associazioni, debba essere dato il massimo numero di crediti e ciò per favorire i Colleghi nell’assolvimento dell’obbligo formativo.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nesta comunica che l’Aula Avvocati non sarà disponibile per l’organizzazione di eventi formativi nel periodo che andrà dal 2 maggio all’8 giugno 2022, dovendosi procedere all’allestimento della stessa per le operazioni di voto, fissate nel periodo dal 23 al 27 maggio 2022 e concernenti l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Lecce dal 6 ottobre all’8 ottobre 2022. Conseguentemente, gli eventi formativi già fissati potranno tenersi soltanto da remoto, concordando le modalità con il personale tecnico.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti rileva che la valutazione della Commissione non è sempre eguale per i convegni organizzati: infatti, in merito al convegno organizzato da (omissis) e quello di (omissis)

con la partecipazione del Consigliere Nesta, si evidenzia che benché le ore siano inferiori in quest'ultimo e nel primo vi sia anche la presenza di un consigliere del C.N.F., i crediti concessi sono parimenti tre (natura diversa in ragione dei temi trattati).

Il Presidente evidenzia l'impossibilità di confrontare eventi diversi, organizzati da soggetti diversi, con argomenti e relatori diversi e suggerisce ai Consiglieri che fanno parte di associazioni o enti che propongono seminari di astenersi in Consiglio quando si tratta di attribuire i crediti formativi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e dei Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 29 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE - ANAI dell'evento a partecipazione gratuita "Fattispecie a rilevanza deontologica e la formazione continua per l'Avvocato", che si svolgerà il 20 aprile 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 23 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di RITA FERRI dell'evento a partecipazione gratuita "Da 'il diritto ad avere diritti' a 'il diritto alla effettività della tutela contro la cattiva giurisdizione e la incongrua difesa'", che si svolgerà il 31 marzo 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere un credito formativo ordinario, istanza tardiva.

- In data 23 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE FRASCA/DI PAOLA – ASSOCIAZIONE LE TOGHE – CAMERA PENALE MILITARE dell'evento a partecipazione gratuita "Tutela delle donne vittime di violenza. Profili critici", che si svolgerà il 4 aprile 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere un credito formativo ordinario, istanza tardiva.

- In data 22 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VIS ROMANA dell'evento a partecipazione gratuita "Superbonus e condominio: vademecum per orientarsi. Dall'ottica civile a quella penale: il ruolo dell'Avvocato", che si svolgerà il 20 aprile 2022;

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari e un credito formativo deontologico per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 22 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di JOB IMPACT SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso Diritto Sportivo per professionisti" che si svolgerà nei giorni 14-16 luglio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per organicità del corso ed esperienza dei relatori, per la partecipazione ad almeno l'80% del corso.

- In data 22 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di JOB IMPACT SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Master Manager Calcistico" che si svolgerà nei giorni 19-21 settembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'interesse della materia, organicità del corso, per la partecipazione ad almeno l'80% del corso.

- In data 24 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell'evento a partecipazione a pagamento "Workshop Gestione della crisi d'impresa nell'ambito delle procedure concorsuali" che si svolgerà dall'8 aprile al 28 maggio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari in considerazione della durata residua del corso e della qualità dei relatori, per la partecipazione ad almeno l'80% del corso, istanza parzialmente tardiva.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n..135) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 68) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- I Consiglieri Galeani e Minghelli segnalano una circostanza che necessita di un chiarimento in quanto a sua volta denunciata da parte di medici e Colleghi che hanno anche chiesto ragione della questione deontologica, apparentemente, sottesa ad essa.

Il 13 gennaio 2022 su (omissis), periodico online d'informazione sanitaria, iscritto al Tribunale di Roma n. (omissis), Direttore responsabile: (omissis); editore: (omissis) è stato pubblicato il seguente articolo, ancora rintracciabile sul link (che si evidenzia e distribuisce): (omissis) dal titolo, appunto, "(omissis)" e all'interno dell'articolo si legge: "(omissis)".

Questi Consiglieri non hanno mai avuto notizia dell'esistenza di un "protocollo etico" che costituirebbe un impegno di difficile attuazione senza comportare un accaparramento di clientela.

È per questo che nelle scorse settimane si è chiesta notizia dell'esistenza di eventuali protocolli con il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma, avendo ricevuto in risposta solo la copia del deliberato in adunanza congiunta del 27 giugno 2019, quando piuttosto si sottoscriveva un'intesa con l'Ordine dei Medici in favore della medicina difensiva, partendo dalla considerazione che la categoria dei medici ogni anno è fatta oggetto di oltre 35 mila nuovi procedimenti civili o penali volti ad ottenere il risarcimento del danno da colpa medica anche mediante offerta di prestazioni pseudo professionali pubblicizzate come a costo zero o addirittura con accollo di tutte le spese da parte dell'associazione di turno che ai firmatari dell'Ordine degli Avvocati di Roma nella delibera congiunta con l'Ordine dei Medici, apparivano condotte illecite che "ignorano i valori minimi della dignità e del decoro della professione dell'avvocato, snaturando e svilendo il ruolo sociale della difesa e determinando, nel contempo, una turbativa della concorrenza a danno del singolo professionista che agisce secondo correttezza e buona fede, laddove invece Enti ed associazioni non meglio precisate agiscono senza alcun vincolo di codici deontologici o regole di condotta" (come da

estratto che si distribuisce).

Nulla, quindi, che faccia invece riferimento ad un intervento su convenzione con l'Ordine degli Avvocati in relazione ai legali che accompagnano i loro assistiti presso gli hub vaccinali reclamando il consenso informato, pretendendo che venga verbalizzata l'anamnesi, laddove si sia in presenza di patologie rilevanti valutate da professionisti, colleghi che, nella rappresentazione irrealistica ed offensiva data dall'Illustre Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici, appaiono come violenti aggressori che supportano gli assistiti con "minacce", quasi dei delinquenti che cercano di estorcere, contro ogni ragione, esenzioni non dovute e per reprimere le quali viene promesso l'intervento "convenzionale" e salvifico dell'ottimo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

In conseguenza:

- poiché tale rappresentazione è gravemente lesiva del prestigio e della dignità di quegli Avvocati che si sono prestati, nel rispetto della legge, a difendere la dignità dei loro assistiti pretendendo il rispetto di un minimo di civiltà giuridica, pretendendo la verbalizzazione degli elementi diagnostici apportati alla corretta valutazione dei medici vaccinatori, nonché la prestazione di un consenso veramente – e non solo formalmente – "informato";
- poiché a questa rappresentazione pubblicamente lesiva dell'Avvocatura, il Presidente (omissis) associa su un periodico on-line a grande diffusione tra i medici, una promessa di intervento da parte di questo Ordine in conseguenza addirittura di un *protocollo d'intesa* per reprimere le attività degli Avvocati che lottano negli hub vaccinali per il ripristino e il rispetto della legalità;
- poiché, infine, l'esistenza di tale protocollo di intesa rivestirebbe una gravità inaudita, perché risulterebbe sottoscritto, senza discussione in Consiglio, in danno dei Colleghi ed indipendentemente dalle loro ragioni o torti, eventualmente oggetto di denunce, costituendo per di più un caso di scuola di accaparramento di clientela, vietato da quelle stesse norme deontologiche che si affermava di voler tutelare dai Colleghi che offrono servizi sulla malasanità; questi Consiglieri chiedono di sapere:
- se tale protocollo di intesa esista e, in caso affermativo, da chi e quando sia stato sottoscritto;
- se tale protocollo di intesa non esista e, in tal caso, su quale base il Presidente (omissis) si arroghi il diritto di spenderlo ai suoi iscritti, a detrimento della classe forense che si presterebbe a minacciare gli addetti agli hub vaccinali con lettere di Avvocati contro cui i medici debbono reagire; con le dovute necessarie conseguenze in caso di risposta affermativa o negativa.

Chiedono, infatti, al Presidente Galletti, quali azioni voglia porre in essere per chiarire questa vicenda o, nell'ipotesi di una sua falsità, quale atteggiamento questa maggioranza vorrà prendere al riguardo delle parole del Dr. (omissis) e nei suoi confronti.

È di tutta evidenza che, nell'eventualità che quanto affermato dal Presidente (omissis) sia vero, i firmatari e proponenti del protocollo di intesa debbano essere mandati al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, non soltanto per l'accaparramento di clientela ma anche per aver agito di nascosto o, comunque, senza informare il Consiglio.

È di tutta evidenza che, nell'eventualità che quanto affermato dal Presidente (omissis) sia falso, lo stesso deve subire le iniziative di questo Consiglio dell'Ordine a difesa del proprio buon nome, inutilmente speso, della dignità dei professionisti che si minacciava di perseguire con l'avallo dell'Ordine, non potendo autonomamente spendere un Presidente di un Ordine professionale il nome e l'attività professionale dell'Ordine degli Avvocati di Roma impunemente.

In tal senso questi Consiglieri, auspicando certo che la notizia non trovi conferma nella realtà dei fatti e che dunque costituisca una millanteria di pessimo gusto, proveniente tuttavia da parte di un personaggio qualificato, ritengono che il Consiglio debba deliberare al riguardo, valutando anche l'opportunità di una richiesta diretta di rimozione dell'articolo suddetto e di rettifica al periodico (omissis), con richiesta di una lettera di chiarificazione e di scuse che il Dott. (omissis) vorrà inviare, comunque con segnalazione dello stesso Presidente (omissis) al competente ufficio disciplinare; laddove, al contrario, la notizia sia vera, chiedono l'immediata trasmissione della presente delibera all'autorità disciplinare al C.D.D. (omissis) per le iniziative conseguenti e correlate.

Il Presidente riferisce che non gli consta la sussistenza di alcun protocollo ulteriore rispetto a quello sottoscritto all'unanimità dagli Ordini dei Medici e degli Avvocati nella seduta congiunta del 27 giugno 2019; ritiene, però, che ogni medico, al pari di ogni cittadino, possa rappresentare al

competente organo disciplinare forense eventuali condotte degli Avvocati che ritiene censurabili, così come Avvocato, al pari di ogni cittadino, possa rappresentare all'ordine dei medici eventuali condotte assunte dai loro iscritti suscettibili di essere sanzionate.

I Consiglieri Minghelli e Galeani ritengono che le risposte date siano gravemente insufficienti. Evidenziano che si tollera che altri possano spendere il nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sostenendo che esiste un protocollo e soprattutto si tollera che si parli male dei Colleghi, si parli male della loro attività, si parli male del doveroso intervento in tutela dei diritti che le persone ritengono violate negli hub vaccinali, sostenendo peraltro che il Consiglio è contento e che sorregge questo tipo di nefandezza. E' intollerabile! E il fatto che non venga data una risposta da questo Consiglio che invece tollera e che chiedono gentilmente di modificare quanto è stato detto è un problema politico che dovrà ricadere su questa maggioranza.

Il Presidente ritiene che tutti gli Avvocati debbano essere tutelati da parte del Consiglio, quindi sia quelli che difendono i diritti e gli interessi dei cittadini favorevoli alla vaccinazione o al c.d. green pass, sia quelli che difendono i diritti e gli interessi dei cittadini contrari alla vaccinazione o al c.d., green pass. Peraltro, il Presidente stesso riferisce di avere assunto la difesa giurisdizionale in sede amministrativa di un pubblico dipendente sospeso dal servizio, senza retribuzione in ragione della mancata vaccinazione.

Il Consigliere Carletti ritiene che l'interpretazione fornita nell'articolo possa assumere caratteri di offensività, laddove interpretata nel senso di mettere in dubbio l'autonomia dell'organo disciplinare.

Il Consigliere Voltaggio evidenzia che non esiste alcun protocollo tra Ordini sull'obbligo vaccinale. Se il Presidente (omissis) dovesse sostenere tale tesi, allora si potrà precisare che non si tratta di una notizia veritiera.

Il Consigliere Alesii rileva che non c'è alcun protocollo etico con l'Ordine dei medici, ma un solo protocollo che è quello del giugno 2019. Non ritiene però dal tenore letterale delle espressioni attribuite al Presidente (omissis) che possa ritenersi che egli lo abbia strumentalizzato secondo la personale interpretazione che i Consiglieri Galeani e Minghelli hanno fornito.

Il Presidente Galletti propone, comunque, per evitare ogni fraintendimento, di fare una nota dove si ribadisce l'adesione del Consiglio al solo protocollo vigente del 2019, senza alcun giudizio da parte del Consiglio in ordine ai colleghi che tutelano in modo tecnico le ragioni dei i soggetti favorevoli e di quelli contrari all'obbligo vaccinale o al c.d. green pass.

Il Consigliere Segretario Scialla propone che si chiarisca che ogni segnalazione pervenuta, da qualunque fonte, viene prontamente inviata al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il Consigliere Mobrici comunica che la frase che si riferisce ad un "*rapporto molto stretto*" con l'Ordine degli Avvocati è equivocabile e, dunque, è importante chiarire anche verso i Colleghi Avvocati che leggono l'articolo; da come è scritto l'articolo, sembra che Ordine degli Avvocati e Ordine dei medici intervengano di concerto su ogni iniziativa, viepiù sul tema delicato della vaccinazione e nei termini di cui all'articolo.

Il Consigliere Mobrici, pertanto, suggerisce di prendere le distanze dall'articolo.

Il Presidente Galletti ritiene che ciascuno ha gli amici che merita e che si sceglie e, dunque, di essere orgoglioso che i presidenti degli Ordini professionali romani (medici, consulenti del lavoro, commercialisti, notai e gli altri) lo considerino un interlocutore istituzionale affidabile ed un amico e rinnova la gratitudine e l'apprezzamento ai medici per il fondamentale contributo offerto durante la pandemia.

Il Presidente Galletti, dunque, invita tutti ad una discussione pacata e, ringraziando tutti i Consiglieri per il loro contributo alla discussione, mette ai voti le due proposte ovvero quella dei Consiglieri Galeani e Minghelli e la sua.

Il Consiglio, a maggioranza, rigetta la proposta dei Consiglieri Galeani e Minghelli ed approva la proposta del Presidente, delegandolo a rappresentarla nell'ambito della interlocuzione istituzionale col Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e Provincia.

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Canale, Mobility Manager dell'Ordine, comunica che è stata stipulata una nuova convenzione in vigore dal 28 marzo 2022 di sharing (bici e

monopattini) con Bird con tariffe esclusive dedicate alla categoria degli iscritti al foro di Roma (che si distribuisce).

In particolare: per poter fruire dello sconto gli Avvocati iscritti all'Ordine di Roma dovranno scaricare l'app Bird e registrarsi utilizzando l'indirizzo e-mail dell'Ordine con il seguente suffisso: @ordineavvocatiroma.org e sarà attivata automaticamente la convenzione.

Gli Avvocati iscritti all'Ordine di Roma che così potranno usufruire della seguente scontistica:

- a) il 20% di sconto sul costo di noleggio finale per corsa per l'utilizzo dei mezzi (bici e/o monopattini elettrici) Bird;
- b) 5 sblocchi gratuiti per i nuovi iscritti nei primi 3 mesi di convenzionamento;
- c) bici e Monopattini sono utilizzabili a flusso libero, possono quindi circolare ovunque in città ma dovranno essere parcheggiati, prima del rilascio definitivo, all'interno dell'area visibile sull'APP.

Considerato che molti iscritti stanno usufruendo degli altri servizi di sharing mobility con le convenzioni destinate agli iscritti soprattutto in questo periodo di forte crisi della professione a seguito della pandemia, grazie alle agevolazioni che l'utilizzo di questi mezzi consente, il Consigliere Canale chiede che ne sia data ampio risalto nei canali comunicativi dell'Ordine Avvocati (newsletter, canale Telegram, Facebook e sulla pagina dedicata dell'Ordine dove deve essere inserita la convenzione ed il prospetto tariffario dedicato).

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sui canali social e di comunicazione dell'Ordine con diffusione tramite newsletter dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Cesali, rileva che, nonostante la cessazione del periodo di emergenza al 31 marzo 2022, i Magistrati proseguono a fissare le udienze con la trattazione scritta anche dopo questo periodo.

A tal proposito, il Consigliere Cesali, chiede che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma prosegua nella incessante attività di interlocuzione con i responsabili degli Uffici giudiziari affinché si raggiunga l'obiettivo della riapertura integrale degli accessi e delle cancellerie, oltre che dello svolgimento delle udienze in presenza.

Il Consigliere Voltaggio si associa alla proposta del Consigliere Cesali nella certezza che il Presidente richiederà quanto prima ai Presidenti della Corte di Cassazione, della Corte di Appello, del Tribunale e ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari, la più celere e completa riapertura degli Uffici Giudiziari, l'accesso alle Cancellerie e il riavvio dello svolgimento delle udienze in presenza per giungere ad un progressivo e rapido ritorno alla normalità.

Il Presidente Galletti informa il Consiglio che gli è stato appena comunicato che il Presidente del Tribunale di Roma Dott. Reali ha trasmesso una nota che, per il settore civile e penale, prevede la possibilità di accedere alle cancellerie per alcune ore senza preventiva prenotazione. Riferisce che il 30 marzo scorso si è svolta una riunione, alla quale hanno preso parte, oltre al Presidente Reali, la Camera Penale, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Conti.

Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che l'accesso senza prenotazione per il settore civile avverrà per un'ora al giorno e per il penale per due ore e la differenza è dovuta alla circostanza oggettiva del livello evolutivo del sistema PCT rispetto al fascicolo penale telematico.

Il Consigliere Galeani ritiene che la comunicazione del Tribunale abbia caratteri imbarazzanti, l'emergenza sanitaria è oramai finita ed invece con questo provvedimento si arriva a maggio ancora con delle parziali chiusure.

Il Consigliere Celletti si associa alle determinazioni espresse dal Consigliere Galeani.

Il Vice Presidente Mazzoni illustra gli esiti dell'incontro del 30 marzo 2022 al quale ha partecipato e nel corso del quale si è convenuto di raggiungere una graduale riapertura al pubblico, senza prenotazione, di tutti gli uffici e di riprendere le udienze in presenza; precisa anche che al Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Roberto Reali, resta l'incarico di Responsabile per la sicurezza di tutti coloro che frequentano il Tribunale, e pertanto, in tale veste, ha prospettato di procedere con gradualità; precisa che, peraltro, nel giugno prossimo si rivedrà la situazione e si deciderà se prorogare l'orario del libero accesso, lasciando a disposizione dei colleghi interessati la possibilità di fruire di un sistema di prenotazione telematico degli accessi.

Il Consigliere Conti chiede che il provvedimento sia diffuso e che anche per il futuro restino in vigore quelle utilità per i colleghi che sono state sviluppate durante la pandemia e che contribuiscono ad agevolare il lavoro.

Il Consiglio prende atto, auspicando a breve un accesso libero agli uffici giudiziari e, comunque, un allineamento dei tempi di apertura delle Cancellerie civili e penali.

- Il Consigliere Celletti, vista l'iniziativa annunciata dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, di aumentare i posteggi per le neomamme e le donne in dolce attesa, entro il prossimo settembre, chiede al Consiglio di delegarla per favorire, con gli organi deputati, l'individuazione di un numero congruo di posteggi nelle zone limitrofe agli uffici giudiziari. Fa presente che gli uffici tecnici capitolini congiuntamente all'agenzia per la mobilità del Ministero dei Trasporti stanno già individuando i luoghi ove posizionarli. Tale iniziativa determinerebbe un beneficio per gli iscritti e per le parti assistite.

Il Consiglio prende atto con favore e delega i Consiglieri Canale e Celletti a procedere con l'interlocuzione istituzionale per ottenere gli spazi di parcheggio a beneficio delle future mamme e delle neomamme.

- Il Consigliere Celletti vista l'apertura del primo sportello donna presso (omissis), che prevede un servizio di consulenza giuslavoratistica gratuito, rileva la necessità di un intervento del Consiglio a tutela degli iscritti. Chiede inoltre, di accertare se, presso il Comune ed i Municipi di Roma Capitale e presso la Regione Lazio sono attivi altri sportelli che offrano gratuitamente consulenze e servizi legali finalizzati all'accaparramento della clientela.

Galeani si associa alla comunicazione di Celletti.

Il Consiglio prende atto, delegando i Consiglieri Celletti e Canale per attivare un'attività di monitoraggio sui vari sportelli comunali e municipali; delega, inoltre, con l'astensione del Consigliere Alesii, i Consiglieri Agnino e Anastasio per riattivare, presso il Comune di Roma, gli sportelli la porta del diritto e quello sulla conciliazione dei piccoli sinistri.

- Il Consigliere Celletti, vista la comunicazione dell'adunanza precedente, relativa al suo accesso presso la Segreteria finalizzata esclusivamente all'esercizio della funzione istituzionale ricoperta, per evitare il ripetersi di tale "anomala" procedura, informa il Consiglio che si rivolgerà all'Ufficio Amministrazione per richiedere il numero ed i nominativi dei Colleghi che non hanno ancora corrisposto il contributo dovuto al Consiglio fino all'anno 2021.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Anastasio, anche per conto del Consigliere Cerè, quale coordinatrice della Commissione Minori, riferisce al Consiglio di aver raccolto, in questo ultimo periodo, la richiesta urgente da parte del Tribunale per i Minorenni di Roma, circa la necessità di riapertura di uno sportello a cura degli Avvocati per l'orientamento ed il supporto ai Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.

Difatti, in occasione dell'incontro tenutosi alla presenza della Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma e della Procuratrice della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, si è discusso dell'opportunità di elaborare un Protocollo di intesa con l'Ordine degli Avvocati ai fini dell'istituzione dello sportello sopraindicato. Tale Protocollo prevede, tra l'altro la copertura assicurativa degli Avvocati che fanno parte dello Sportello, che va dunque attivata.

In data 24 marzo 2022 la Presidente f.f. del Tribunale per i Minorenni di Roma, dott.ssa Lidia Salerno e la Procuratrice Dott.ssa Giuseppina Latella hanno sottoscritto tale protocollo (che si distribuisce) come promosso dal Consiglio dell'Ordine. Pertanto, il Consigliere Cerè riferisce di voler proporre una Tavola Rotonda di presentazione del Protocollo e dello Sportello Minori stranieri non accompagnati con il fine di promuovere le finalità dello sportello ed un Corso di formazione (che si distribuisce) in quattro moduli rivolto agli avvocati iscritti del Foro che desiderino far parte dello Sportello Minori Stranieri non Accompagnati presso il Tribunale per i Minorenni (precisando che tale corso non abilita alla qualifica di Tutore Volontario).

Inoltre, con particolare attenzione all'emergenza dovuta all'accoglienza dei minori provenienti dall'Ucraina, sono in corso contatti con il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio, sul quale si riserva di comunicare aggiornamenti.

Di seguito l'iniziativa nello specifico prevede per l'adozione del Protocollo, un incontro con modalità "Tavola Rotonda" in dialogo con la Contemporaneità L'Istituzione dello Sportello di Supporto ai Tutori dei Minori Stranieri non accompagnati presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Saluti istituzionali: Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'ordine Avvocati Roma, Avv. Donatella Cerè, Consigliere Ordine Avvocati Roma, Dott.ssa Lidia Salerno, Presidente f.f. del Tribunale per i Minorenni di Roma, Dott.ssa Giuseppina Latella, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, Dott.ssa Monica Sansoni, Garante Infanzia e Adolescenza Regione Lazio. Interventi: Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma - La Legge n.47/2017 che istituisce il Tutore volontario, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, L'interazione del Tutore con la Procura, Assistente Capo Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, L'interazione del Tutore con la Questura Ufficio Immigrazione, Assistente sociale responsabile M.S.N.A. Comune di Roma Dipartimento Politiche Sociali, L'interazione del Tutore con il Dipartimento Politiche Sociali Comune di Roma, Tutori Avvocati già volontari dello Sportello. Presentazione dello Sportello e profili pratici della tutela.

Quanto invece al corso di formazione per entrare a far parte dello Sportello Minori Stranieri non Accompagnati presso il Tribunale per i Minorenni lo stesso sarà così di seguito articolato:

Corso di Formazione per Avvocati dello Sportello M.S.N.A.

MODULO 1 - IL TRIBUNALE PER I MINORENNI - LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TM

1. La Legge n.47/2017 che istituisce il Tutore volontario
2. Il ruolo del Tribunale per i Minorenni
3. L'iniziativa della Procura
4. L'informativa alla Procura
5. Chi è il Minore straniero non accompagnato: Minori con patologie gravi; Minori vittime di tratta o di altro reato
6. Minori imputati in procedimenti penali
7. Minori scomparsi: tra irreperibilità e rintraccio
8. Compiti del Tutore
9. Il procedimento ex art.13 L47/2017

MODULO 2-LA QUESTURA UFFICIO IMMIGRAZIONE

1. La regolarizzazione del minore straniero sul territorio
2. L'accertamento dell'età e l'identificazione del minore straniero
3. Quali segnalazioni fare all'Ufficio da parte del tutore
4. I profili di competenza dell'Ufficio Immigrazione nelle procedure afferenti il minore straniero

MODULO 3-IL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI ROMA

1. La presa in carico e il ruolo dell'Assistente sociale nella rete
2. Le indagini socio familiari
3. I trasferimenti nelle strutture
4. L'orientamento al lavoro in vista della maggiore età:
5. Le strutture di accoglienza territoriali
6. Il ruolo del mediatore culturale

MODULO 4-I TUTORI AVVOCATI GIÀ VOLONTARI DELLO SPORTELLO

1. Profili pratici della tutela.

Si invitano sin da ora tutti i Consiglieri referenti dei vari settori a partecipare.

Il Consiglio ringrazia, autorizza il Presidente alla sottoscrizione del protocollo e delibera in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - AREA PARERI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere in ordine alla compatibilità dell'esercizio della professione forense:

- con la qualità di socio di una S.r.l.;
- con l'assunzione della carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione di una S.r.l. senza avere poteri gestori e di firma;
- con la collaborazione con una società - di cui è socio - che tramite un sito web promuove il servizio di registrazione di marchi nazionali ed europei.

Ha chiesto, inoltre,

- se un Avvocato che abbia depositato oltre 150 marchi nazionali presso l'UIBM ed EDIPO possa definirsi esperto della materia;
- se la ricerca di anteriorità (per verificare la disponibilità alla registrazione di un marchio) eseguita su banche dati gratuite e pubbliche può essere considerata attività di consulenza legale gratuita vietata dall'ordinamento forense;
- se un Avvocato possa pubblicizzare la propria attività tramite video spot pubblicitari sui Social Network;
- se un Avvocato possa minacciare segnalazioni al Consiglio dell'Ordine ed azioni legali anche di natura penale per mantenere di fatto il "monopolio digitale" su un determinato servizio.

L'Avv. (omissis) ha infine specificato che la richiesta di parere è stata formulata in quanto coinvolto *"in prima persona in una infelice disputa con altri Colleghi del Foro di Bologna"*.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli studi Deontologici e posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza e rilevato che, la richiesta formulata dall'Avv. Sciarra, appare avere ad oggetto comportamenti già posti in essere e non fattispecie astratte, ma risulta priva di riferimenti identificativi dei soggetti coinvolti

ritiene

la richiesta di parere inammissibile; in caso di presentazione di esposto circostanziato si procederà alla trasmissione ex art. 50 legge 247/20.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere in ordine alla sussistenza di ragioni di incompatibilità per un Presidente di Sottocommissione di Esame di abilitazione alla professione forense nell'ipotesi in cui un candidato abbia svolto il tirocinio presso il suo studio.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- il tema della incompatibilità è disciplinato dall'art. 6 del cdf che vieta all'Avvocato di esercitare le attività indicate nell'art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense;
- l'art. 47, comma 5°, della Legge professionale preclude poi ai Consiglieri dell'Ordine e del C.N.F., nonché ai componenti del CdA o del Comitato dei delegati della Cassa Forense, di essere designati nelle Commissioni di esame avvocati;
- nella fattispecie prospettata dall'istante, più che della incompatibilità in senso proprio, deve piuttosto tenersi in conto il generale principio di indipendenza e libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, che informa la professione forense e, ancor di più, per ovvie ragioni, l'incarico di Commissario di esame di Stato (per il quale, peraltro, l'art. 72 CDF individua una condotta illecita tipica);
- a garanzia della terzietà e della (anche apparente) imparzialità della funzione, dovranno pertanto applicarsi le regole dettate dall'art. 51 c.p.c. sugli obblighi di astensione, a valersi nel caso in cui il candidato, praticante dello studio del Commissario d'esame, superata la prima prova (sostenuta,

nelle vigenti modalità, davanti ad una Sottocommissione insediata in altra Corte d'Appello), sia assegnato, per l'espletamento della seconda prova orale, alla Sottocommissione di appartenenza del proprio *dominus*;

- sul punto si segnala il parere CNF del 22 febbraio 2017, n. 15 (in <https://www.codicedeontologico-cnf.it/?=35666>).

Ciò osservato,

ritiene

che l'istante, attenendosi ai principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico al fine di conoscere “*se è possibile stipulare un patto di quota lite per le cause relative all'invalidità civile pur ricevendo gli onorari dall'INPS come avvocato antistatario*”.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè,

osserva

La richiesta di parere ha ad oggetto, oltre che il diritto ai compensi professionali da parte dell'Avvocato antistatario, anche e principalmente la tematica del c.d. “patto di quota lite”, rientrante nel più ampio ambito dell'accordo Avvocato – Cliente in ordine alla quantificazione dei compensi, che trova precipua ed ampia disciplina in ambito deontologico *in primis* nell'art. 13 Legge professionale (n. 247/2012) e conseguentemente nell'art. 25 del Codice Deontologico Forense. In particolare, il comma 4 dell'art. 13 L.P., con tenore identico al comma 2 dell'art. 25 CDF (che ne costituisce la diretta traslazione in campo deontologico), prevede espressamente che: “*2 Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa*”.

Posto che tale disposizione sancisce la sostanziale reintroduzione del tradizionale divieto del c.d. “patto di quota lite”, vale la pena evidenziare sinteticamente come tale divieto si riferisca sicuramente ad una prima tipologia di “patto di quota lite”, ravvisabile nell'ipotesi in cui l'Avvocato, quale pagamento del compenso professionale, si renda cessionario diretto del bene, o di parte del bene, oggetto della prestazione o del contenzioso in cui svolge l'attività professionale in tal modo remunerata; fattispecie peraltro che è sempre stata vietata esplicitamente anche in ambito civilistico stante il disposto, ancor più restrittivo, di cui all'art. 1261 c.c.

Analogamente vietata poi, seppur in maniera meno esplicita e comunque oggetto di alcuni dibattiti giurisprudenziali ma soprattutto dottrinari, è una seconda tipologia di patto di quota lite nella quale, costituendo il denaro (bene fungibile per eccellenza) il bene oggetto della “prestazione” o della “ragione litigiosa”, le parti pattuiscono un compenso a percentuale, non tanto sul valore della pratica (come invece ammette espressamente l'art. 25 comma 1 CDF), bensì sul risultato concreto che sarà ottenuto all'esito del giudizio, rimandando quindi ad un momento futuro l'effettiva determinazione. Ciò in quanto una simile pattuizione deve ritenersi suscettibile di violare la *ratio* originaria del divieto di patto di quota lite e cioè la necessità di impedire che il rapporto dell'Avvocato con il cliente si trasformi da “professionale” ad “associativo”, minando in tal modo le basi del principio di indipendenza, cardine della deontologia forense.

Posto che, pertanto, il patto di quota lite costituisce in linea di massima un accordo di per sé non ammesso e quindi rilevante sul piano disciplinare (e semmai l'analisi da svolgere di volta in volta attiene alla verifica se la fattispecie concreta vi rientri o meno), si deve rilevare, altresì, come conseguenze sul piano, non solo civilistico, ma anche deontologico, potrebbero scaturire anche dall'illegittimo utilizzo dell'istituto dell'antistatarietà, dovendo ricordare che, come noto, in forza dell'art. 93 comma 1 c.p.c., la relativa richiesta di distrazione ha come presupposto il mancato incasso da parte dell'Avvocato dei compensi professionali e l'anticipazione delle spese processuali; unici elementi che giustificano il sorgere, in capo allo stesso, della legittimazione a richiedere tali somme direttamente alla controparte, ovviamente previa richiesta in sede processuale e conseguente provvedimento distrattivo del Giudice.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi alla normativa ed ai principi sopra citati e nel valutarne l'eventuale applicabilità ai casi concreti in base alle peculiarità delle specifiche fattispecie, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha chiesto a questo Consiglio di esprimere un parere relativamente al dubbio se *“in caso di esercizio della professione in forma associata, in presenza di polizza dell'associazione, l'assenza di polizza personale del singolo associato costituisca violazione dell'art. 20 del Codice Deontologico in riferimento all'art. 12 L.P.”*

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

osserva

L'art. 12 della Legge professionale (L. 247/2012) stabilisce al primo comma che *“l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare [...] polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa”* e al comma 4 che *“la mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare”*.

Il testo di legge colloca la congiunzione disgiuntiva tra le parole “associazioni” e “società”, così da rendere l'alternativa limitata al solo tipo di forma collettiva prescelto e non anche nei confronti del singolo avvocato.

Ciò perché la medesima Legge professionale prevede al successivo art. 14, comma secondo, che *“l'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidamente con l'associazione o la società”*.

Il principio era confermato anche dall'art. 4 L.P., primo comma, (Associazioni tra Avvocati e multidisciplinari) ove viene chiarito che *“l'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale”* e dal successivo art. 4 bis (introdotto dalla L. 124/17) dove si stabilisce che *“anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale [...] La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha seguito la specifica prestazione”*.

Il possesso di una polizza per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, inoltre, è requisito necessario ai fini dell'accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, così come stabilito dall'art. 2, comma 2, lett. f), D.M. n. 47/2016 che ne sanziona la mancanza con la cancellazione dell'Avvocato dall'Albo.

Sul piano disciplinare, infine, la mancanza della polizza in questione è sanzionabile con la censura, ai sensi dell'art. 70, commi 4 e 7, CDF.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con delibera del 19 ottobre 2017, si è così espresso: *“Il Consiglio ritiene che, qualora l'associazione professionale abbia sottoscritto polizza assicurativa RC professionale e infortuni che copra nominativamente anche i singoli Colleghi facenti parte dello studio e con attività prestata in esclusiva, non sia necessaria, da parte di questi ultimi, la sottoscrizione di autonoma assicurazione, fermo restando che coloro i quali svolgono anche attività in proprio, al di fuori dell'Associazione professionale, sono obbligati a contrarre la polizza assicurativa individuale”*.

Ritiene

che l'istante, avuto riguardo ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito proposto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere in ordine alla possibilità per l'Avvocato di fornire ad un Collega, su autorizzazione del Cliente, copia della deposizione di un teste in una causa civile alla quale il detto Collega è estraneo.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, Coordinatrice della Struttura degli Studi deontologici,

osserva

- sotto un profilo strettamente deontologico, l'Avvocato deve attenersi ai principi dettati dall'art. 13 (*"L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese ... per ragioni professionali"*) e dall'art. 28 (*"E' dovere ... dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni ... delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato"*) del CDF;

- l'Avvocato deve tuttavia, se richiesto, *"restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato..."*, fatta eccezione la corrispondenza riservata (art. 33 CDF);

- nella fattispecie prospettata, l'Avvocato dovrà altresì valutare se il rilascio a terzi di copia di atti di un giudizio sia o meno conforme agli obblighi dettati dalla vigente normativa che disciplina la raccolta, il trattamento e la diffusione di dati giudiziari.

Ciò osservato,

ritiene

che l'istante, attenendosi ai principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 11) pareri su note di onorari:
(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.